





- eventualmente, dei soggetti strettamente funzionali all'esecuzione delle operazioni di abbattimento ed esbosco di quelli già riportati nel piedilista di martellata.
6. Il taglio di piante di cui all'art. 3 b) delle PMPF (taglio di piante pericolose), dovrà riguardare il prelievo dei soggetti strettamente necessario ad assicurare la manutenzione e la sicurezza dei manufatti e non dovrà in alcun caso configurarsi come eliminazione permanente del soprassuolo arboreo. Dovranno essere, pertanto, rilasciate le piante che, per dimensioni, non risultano potenzialmente dannose per i medesimi manufatti o di pregiudizio alla circolazione stradale, con particolare riguardo per le latifoglie, se presenti, il novellame e lo strato arbustivo.
  7. È vietata l'asportazione delle ceppaie.
  8. L'eventuale esbosco via terra deve essere effettuato lungo la viabilità presente, con divieto di apertura di nuova viabilità e/o allargamento di quella preesistente se non preventivamente autorizzata; le piste per l'esbosco di allestimento temporaneo devono essere ridotte al minimo indispensabile evitando di interessare le aree con sottobosco ad elevata densità.
  9. Deve essere posta particolare cura sia nella fase di utilizzazione che in quella di esbosco al fine di non danneggiare la rinnovazione naturale presente.
  10. I residui della lavorazione se non asportati dal bosco dovranno essere accatastati nelle aree libere da vegetazione, con divieto di ostruire valli e vallecole, oppure trattati al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolosi per l'innescò e la diffusione di incendi boschivi.
  11. Sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti su attrezzature e macchinari impiegati.
  12. È vietato durante la permanenza del cantiere di utilizzazione l'abbandono in bosco di rifiuti prodotti, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
  13. Altre particolari prescrizioni per il taglio al fine di contenere pullulazioni di bostrico (*Ips typographus*):
    - I soggetti di picea abbattuti dovranno essere allontanati immediatamente dal bosco; in alternativa, qualora non sia possibile un loro immediato allontanamento, si dovrà procedere alla loro scortecciatura;
    - Le cataste all'imposto, se non scortecciate, dovranno permanere il minor tempo possibile; le stesse dovranno in ogni caso avere un volume contenuto;
    - I residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) con diametro superiore a cm 20 che non potranno essere asportati, dovranno essere preferibilmente scortecciati e depezzati quanto prima, per evitare che diventino anch'essi fonte di alimentazione e pullulazione per insetti scolitidi.
    - Nell'eventualità in cui prima dell'inizio delle operazioni di taglio ed allestimento del lotto boschivo, o nel corso dell'esecuzione delle medesime operazioni, si dovesse verificare un'ulteriore espansione dell'infestazione da bostrico tipografo con coinvolgimento di piante di abete rosso precedentemente non martellate, si dovrà valutare l'opportunità di risparmiare al taglio qualche soggetto già assegnato al taglio di abete rosso, se sano e di buon portamento, al fine di contenere la formazione di eccessivi vuoti nella copertura delle chiome.
  14. **Nelle aree percorse al taglio, con particolare riferimento alle zone a perticaia, dovrà essere effettuata una accurata pulizia del soprassuolo prevedendo il prelievo di tutti i soggetti schiantati, secchi in piedi o irrimediabilmente compromessi.**
  15. **L'eventuale installazione di impianti a fune non dovrà comportare, nelle aree percorse con la martellata, l'abbattimento di ulteriori soggetti arborei, sfruttando invece le aperture risultanti dal taglio. Nel caso in cui tale necessità dovesse verificarsi, dovrà essere rilasciata, nei pressi delle linee medesime, un'equivalente quantità di soggetti, in numero e dimensioni, al fine di non creare eccessive aperture nel soprassuolo arboreo;**
  16. **Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 36 del Reg. Regionale n.2/2020 (P.M.P.F.), nell'eventualità in cui il taglio, l'allestimento e/o l'esbosco del lotto in questione venga realizzato mediante l'utilizzo di harvester, forwarder o mezzi simili e questo comporti la necessità di realizzare nuove vie di penetrazione e di smacchio sulle superfici di intervento,**

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali**  
**Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura**  
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

PEC: [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it) e-mail: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it)



**con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dovranno essere comunicati alla scrivente Unità Organizzativa i tracciati individuati e il piedilista delle piante da abbattere al fine di consentire all'Autorità Forestale di esprimersi in merito alla congruità dell'operazione proposta.**

Si richiama inoltre che:

- Per interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie pari o superiore a 2,5 ettari nel ceduo e/o per interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica, la Ditta che materialmente eseguirà le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovrà essere iscritta all'Albo Regionale delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. n. 52/1978 e della DGR n. 755 del 15 giugno 2021, o dimostrare l'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea.
- Ai fini della tracciabilità del legno nel mercato, si ricorda che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato, a titolo oneroso o gratuito - quindi non destinati all'autoconsumo -, sono tenute al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 178/2014 di recepimento del Reg. (UE) n. 995/2010 (European Union Timber Regulation - EUTR).

Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si faccia riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti (Regolamento regionale n. 2/2020).

Il Progetto di taglio oggetto della presente approvazione, ha validità di 4 anni dalla data di presentazione all'autorità forestale: **eventuale proroga dello stesso verrà concessa una sola volta e solo se presentata entro il periodo di validità.**

Il presente Progetto di taglio ha valore solo ai fini dell'applicazione della Legge Forestale Regionale; non pregiudica diritti ed interessi di terzi, anche per quanto riguarda l'esatta indicazione dei confini della superficie da assegnare al taglio, di cui si rende garante il proprietario del fondo.

Sono fatte salve le eventuali competenze di altre Autorità ed eventuali adempimenti di natura urbanistico - edilizia e paesaggistica previsti per l'intervento.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O. Foreste e Selvicoltura  
Dott. Silvia Majer  
*firmato digitalmente*

**E.Q.: Selvicoltura e attività silvo-pastorali - BL**

Dott. For. Enrico De Martini

**Referente pratica:**

Dott. For. Filippo Carraro

Tel.: 0437/946476 - Mail: [filippo.carraro@regione.veneto.it](mailto:filippo.carraro@regione.veneto.it)

EDM/FC/fc

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali**  
**Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura**  
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

**PEC:** [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it) e-mail: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it)



Data 15/04/2026      Protocollo N° 0222429      Class: I.720.15.1      Fasc.      Allegati N° 1

Oggetto: L.R. 52/78, art 23 e s.m.i.; Reg. Regionale n.2/2020 (P.M.P.F.) artt. 3 e 6  
Ente proprietario: Comune di Limana;  
Tecnico compilatore: dott. for. Orazio Andrich;  
Comune di Limana; Località "Vanet";  
Piano di Riassetto Forestale del Comune di Limana  
Particella A026/0; Lotto boschivo "Vanet";  
(P.T. in data 07/04/2026 - Rif. Protocollo 208411/2026);  
Trasmissione progetto di taglio.

Spettabile  
Comune di Limana  
limana.bl@cert.ip-veneto.net

e, p.c. Al Nucleo Carabinieri Forestale  
di Belluno  
fbl43653@pec.carabinieri.it

VISTA la nota prot. n. 208411 del 07/04/2026 presentata dal dott. for. Orazio Andrich, con la quale è stato trasmesso il Progetto di Taglio di cui all'oggetto a firma dello stesso, relativo alle aree di intervento comprese nell'ambito amministrativo del Comune di Limana, loc. Vanet per una superficie di intervento complessiva di ettari 10,1 e un prelievo di 750,1 mc di legname;

ESEGUITO il sopralluogo preventivo in data 28/01/2026, congiuntamente al dott. for. Orazio Andrich ed alla guardia boschiva ag. Morandin Paolo;

### SI APPROVA IL PROGETTO DI TAGLIO

con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. È proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati col presente progetto, nonché danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
2. Nella fustaia il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo.
3. Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo comunque da non danneggiare la specchiatura della martellata e l'impronta del Martello Forestale.
4. È obbligatorio osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulle schede n. 3 del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale a cui la presente tipologia di intervento fa riferimento (DGR n. 7/2018).
5. Diversamente da quanto indicato alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 (Procedimenti autorizzativi) delle P.M.P.F. vigenti, nello scostamento in termini di massa prelevata non superiore al 20 per cento di quanto previsto nel progetto di taglio approvato, potrà essere ricompreso solo l'eventuale prelievo di piante schiantate a terra, secche in piedi o irrimediabilmente compromesse oltre che,

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali**  
**Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura**  
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

**PEC:** [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it) e-mail: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it)

**E**  
COMUNE DI LIMANA  
Protocollo N.0004073/2026 del 15/04/2026



- eventualmente, dei soggetti strettamente funzionali all'esecuzione delle operazioni di abbattimento ed esbosco di quelli già riportati nel piedilista di martellata.
6. Il taglio di piante di cui all'art. 3 b) delle PMPF (taglio di piante pericolose), dovrà riguardare il prelievo dei soggetti strettamente necessario ad assicurare la manutenzione e la sicurezza dei manufatti e non dovrà in alcun caso configurarsi come eliminazione permanente del soprassuolo arboreo. Dovranno essere, pertanto, rilasciate le piante che, per dimensioni, non risultano potenzialmente dannose per i medesimi manufatti o di pregiudizio alla circolazione stradale, con particolare riguardo per le latifoglie, se presenti, il novellame e lo strato arbustivo.
  7. È vietata l'asportazione delle ceppaie.
  8. L'eventuale esbosco via terra deve essere effettuato lungo la viabilità presente, con divieto di apertura di nuova viabilità e/o allargamento di quella preesistente se non preventivamente autorizzata; le piste per l'esbosco di allestimento temporaneo devono essere ridotte al minimo indispensabile evitando di interessare le aree con sottobosco ad elevata densità.
  9. Deve essere posta particolare cura sia nella fase di utilizzazione che in quella di esbosco al fine di non danneggiare la rinnovazione naturale presente.
  10. I residui della lavorazione se non asportati dal bosco dovranno essere accatastati nelle aree libere da vegetazione, con divieto di ostruire valli e vallecole, oppure trattati al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolosi per l'innescò e la diffusione di incendi boschivi.
  11. Sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti su attrezzature e macchinari impiegati.
  12. È vietato durante la permanenza del cantiere di utilizzazione l'abbandono in bosco di rifiuti prodotti, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
  13. Altre particolari prescrizioni per il taglio al fine di contenere pullulazioni di bostrico (*Ips typographus*):
    - I soggetti di picea abbattuti dovranno essere allontanati immediatamente dal bosco; in alternativa, qualora non sia possibile un loro immediato allontanamento, si dovrà procedere alla loro scortecciatura;
    - Le cataste all'imposto, se non scortecciate, dovranno permanere il minor tempo possibile; le stesse dovranno in ogni caso avere un volume contenuto;
    - I residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) con diametro superiore a cm 20 che non potranno essere asportati, dovranno essere preferibilmente scortecciati e depezzati quanto prima, per evitare che diventino anch'essi fonte di alimentazione e pullulazione per insetti scolitidi.
    - Nell'eventualità in cui prima dell'inizio delle operazioni di taglio ed allestimento del lotto boschivo, o nel corso dell'esecuzione delle medesime operazioni, si dovesse verificare un'ulteriore espansione dell'infestazione da bostrico tipografo con coinvolgimento di piante di abete rosso precedentemente non martellate, si dovrà valutare l'opportunità di risparmiare al taglio qualche soggetto già assegnato al taglio di abete rosso, se sano e di buon portamento, al fine di contenere la formazione di eccessivi vuoti nella copertura delle chiome.
  14. **Nelle aree percorse al taglio, con particolare riferimento alle zone a perticaia, dovrà essere effettuata una accurata pulizia del soprassuolo prevedendo il prelievo di tutti i soggetti schiantati, secchi in piedi o irrimediabilmente compromessi.**
  15. **L'eventuale installazione di impianti a fune non dovrà comportare, nelle aree percorse con la martellata, l'abbattimento di ulteriori soggetti arborei, sfruttando invece le aperture risultanti dal taglio. Nel caso in cui tale necessità dovesse verificarsi, dovrà essere rilasciata, nei pressi delle linee medesime, un'equivalente quantità di soggetti, in numero e dimensioni, al fine di non creare eccessive aperture nel soprassuolo arboreo;**
  16. **Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 36 del Reg. Regionale n.2/2020 (P.M.P.F.), nell'eventualità in cui il taglio, l'allestimento e/o l'esbosco del lotto in questione venga realizzato mediante l'utilizzo di harvester, forwarder o mezzi simili e questo comporti la necessità di realizzare nuove vie di penetrazione e di smacchio sulle superfici di intervento,**

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali**  
**Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura**  
Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

**PEC:** [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it) e-mail: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it)



**con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dovranno essere comunicati alla scrivente Unità Organizzativa i tracciati individuati e il piedilista delle piante da abbattere al fine di consentire all'Autorità Forestale di esprimersi in merito alla congruità dell'operazione proposta.**

Si richiama inoltre che:

- Per interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie pari o superiore a 2,5 ettari nel ceduo e/o per interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica, la Ditta che materialmente eseguirà le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovrà essere iscritta all'Albo Regionale delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. n. 52/1978 e della DGR n. 755 del 15 giugno 2021, o dimostrare l'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea.
- Ai fini della tracciabilità del legno nel mercato, si ricorda che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato, a titolo oneroso o gratuito - quindi non destinati all'autoconsumo -, sono tenute al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 178/2014 di recepimento del Reg. (UE) n. 995/2010 (European Union Timber Regulation - EUTR).

Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si faccia riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti (Regolamento regionale n. 2/2020).

Il Progetto di taglio oggetto della presente approvazione, ha validità di 4 anni dalla data di presentazione all'autorità forestale: **eventuale proroga dello stesso verrà concessa una sola volta e solo se presentata entro il periodo di validità.**

Il presente Progetto di taglio ha valore solo ai fini dell'applicazione della Legge Forestale Regionale; non pregiudica diritti ed interessi di terzi, anche per quanto riguarda l'esatta indicazione dei confini della superficie da assegnare al taglio, di cui si rende garante il proprietario del fondo.

Sono fatte salve le eventuali competenze di altre Autorità ed eventuali adempimenti di natura urbanistico - edilizia e paesaggistica previsti per l'intervento.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O. Foreste e Selvicoltura  
Dott. Silvia Majer  
*firmato digitalmente*

**E.Q.: Selvicoltura e attività silvo-pastorali - BL**

Dott. For. Enrico De Martini

**Referente pratica:**

Dott. For. Filippo Carraro

Tel.: 0437/946476 - Mail: [filippo.carraro@regione.veneto.it](mailto:filippo.carraro@regione.veneto.it)

EDM/FC/fc

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SILVIA MAJER, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali**  
**Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura**

Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia

Ufficio di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 BELLUNO Tel.0437.946416-6459 - Fax 0437.946429

**PEC:** [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it) e-mail: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it)



**PROGETTO DI TAGLIO**  
**(art. 6 del Regolamento 2/2020 PMPF)**  
**per utilizzazioni superiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie**  
**sogetti o non soggetti a pianificazione**  
**(validità 4 anni)**

Alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali  
Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura  
Ufficio di Belluno  
Via Caffi, 33, 32100 Belluno (BL)  
Pec: [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it)

Il/la sottoscritto/a Dott. for. Orazio Andrich CF NDRRZO50R15L584F, iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Belluno con il n. 23, Tel. n. 389 2851476 e-mail [andrichorazio@libero.it](mailto:andrichorazio@libero.it) pec o.andrich@epap.conafpec.it,

in qualità di tecnico incaricato, dal proprietario/conduuttore del bosco (come sotto specificato), iscritto al registro dei martelli forestali del Veneto al n. 82, in possesso del martello forestale contraddistinto dal sigillo A-F BL 23 AO;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

**DICHIARA:**

con riferimento ai soprassuoli di seguito indicati:

**Bosco soggetto a pianificazione:**

Lotto boschivo denominato: Vanet

Piano di riassetto forestale di: Limana

Validità: 2023-2034

Particella n. A026/0 Vanet

Anno previsto del taglio: 2024

Massa prevista al taglio (nel 2024): 530 mc

Massa prevista al taglio nel periodo di validità del Piano: 530 mc (lotto 2024) +180 mc (a disposizione) = 710 mc

Massa prelevata con il presente progetto: **569,95** mc di piante vive (martellate) + **180,15** mc di piante secche = **750,1** mc complessivi

VISTO il provvedimento di determinazione dell'Ente Comune di Limana n. 503 del 15/12/2025 con cui viene conferito l'incarico della redazione del progetto di taglio al Dott. for. Orazio Andrich;

VISTO il Prontuario operativo per interventi di gestione forestale approvato con DGR n. 7 del 05 gennaio 2018;

ATTESTATO che il taglio di cui al presente progetto rientra nelle tipologie di taglio descritte alla scheda n. 3 del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale;

CONSTATATO che la formazione forestale su cui si va ad incidere con il prelievo è ascrivibile alla tipologia forestale del Veneto della formazione antropogena di conifere (è menzionata nella descrizione di Piano, all'interno della potenziale Faggeta submontana dei suoli mesici), come risulta dal piedilista di seguito esposto;

CONSTATATA la situazione dei luoghi, l'età, la struttura, la densità, la composizione e lo stato fisico-vegetativo del bosco con i sopralluoghi sotto riferiti e come meglio individuato dai parametri sottostanti,

premesso che nel giorno 16 luglio 2025 lo scrivente dott. for. Orazio Andrich, con la Guardia Comunale Paolo Morandin, con l'ex Responsabile della Polizia Locale-Guardia Boschiva del Comune di Limana, Istr. C. Orazio D'Inca, geometra Mauro Da Rold dell'ufficio tecnico comunale (patrimonio), con il Dott. for. Michele Ravagni (collaboratore del Dott. for. Orazio Andrich), ha esaminato attentamente l'area, rilevando in via preliminare le piante di possibili asportazione: 216 di Abete rosso e 55 di secche (29 secche in piedi, 6 cimate e 20 schianti);

che successivamente, in data 28 gennaio 2026, lo scrivente Dott. for. Orazio Andrich, con la Guardia Comunale Paolo Morandin, con il Dott. for. Michele Ravagni, ha effettuato un sopralluogo riguardante la gestione delle piante secche, assieme al Dott. Enrico De Martini e il Dott. Filippo Carraro dell'U.O. Foreste e Selvicoltura di Belluno;

che in data 3 marzo 2026 lo scrivente Dott. for. Orazio Andrich, con la Guardia Comunale Paolo Morandin, con il Dott. for. Michele Ravagni, è stata effettuata la misura delle piante indicate dal Dott. Enrico De Martini, mediante cavallettamento, depennando contemporaneamente alcune altre che sono state tolte: 78 piante aggiunte al piedilista.

che in data 26 marzo 2026 lo scrivente Dott. for. Orazio Andrich, con la Guardia Comunale Paolo Morandin, con l'ex Responsabile della Polizia Locale-Guardia Boschiva del Comune di Limana, Istr. C. Orazio D'Inca, con il Dott. for. Michele Ravagni, ha proceduto alla martellata.

**PROCEDE all'assegno definitivo del taglio avente le seguenti caratteristiche, in linea con le indicazioni selvicolturali riportate al Capitolo 3 del Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale:**

#### **FUSTAIA**

La particella forestale A026/0 situata in località Vanet del Piano di riassetto forestale del Comune di Limana (BL) presenta una superficie totale di 10,1235 ha, di cui 10,00 ha di superficie boscata.

L'area di intervento è costituita da una formazione pura di conifere molto omogenea nella composizione (con prevalenza di Abete rosso e con seconda specie il Larice), nella struttura monoplana e nella copertura (prevalentemente regolare colma), il popolamento misto con latifoglie è ben più diversificato; in esso, assieme ad un piano dominante di conifere mature e stramature è presente uno strato consolidato di diverse latifoglie: in primo luogo Faggio ma anche Frassino, Orniello, Ciliegio, Betulla, Acero di monte, Quercia, Tiglio.

La rinnovazione, pur diffusa, non risulta mai essere abbondante, né nel popolamento artificiale, né nel bosco misto (dove, peraltro, una componente giovane di latifoglie è già presente). Le specie osservate sono Faggio, Acero di monte, Carpino nero, Frassino maggiore, Orniello, Tiglio, Sorbo degli uccellatori, Noce, Abete bianco (con rari semenzali), Abete rosso (con semenzali localizzati, ad esempio su ceppaie), Sorbo degli uccellatori.

La quota di piante secche o schiantate (nel complesso, circa il 10% del numero di piante) è distribuita sull'intera particella.

Trattamento proposto dal Piano di Riassetto: L'intervento si concentrerà sulla massa matura dell'Abete rosso e di una limitata aliquota di Larice, risparmiando invece le latifoglie. Possibile anche agire su una componente di diametri intermedi di Abete rosso (a partire dai 40 cm) ed il prelievo di piante secche in piedi ancora appetibili.

Laddove sono presenti neoformazioni di latifoglie in affermazione, è possibile agire decisamente sulla componente matura e stramatura di Picea, sempre con attenzione a non danneggiare le latifoglie emergenti.

La particella non rientra nei siti della Rete Natura 2000.

#### **ESECUZIONE**

Superficie totale al taglio: 3,4 ha su una superficie totale della particella di 10,1 ha

Prelievo: **569,95** mc di piante vive (martellate) + **180,15** mc di piante secche = **750,1** mc complessivi

Saggio di utilizzazione: 18,2 % delle piante vive (piedilista GPA non tiene conto delle piante secche); 21,5% del totale (con piante secche) riferito ai rilievi in campo (con piante secche).

Tavola di cubatura usata: tavola di cubatura G (statura 27-28) per soprassuoli disetanei ed irregolari –serie delle abetine montane.



Ancora una volta si precisa che questo piedilista non è del tutto paragonabile a quelli del Piano di riassetto, che non comprendono le piante secche. Inoltre, la cubatura con le tavole della particella (G 27-28) sarebbe eccessiva in quanto sono avvenute frequenti stroncature di diverso livello.

### Valutazione della massa commerciale

Per passare dalla massa cormometrica alla massa netta si applica uno sconto del 12%, per una massa netta presumibile di 501,56 mc, arrotondati a 501 mc. Un così basso sconto si giustifica innanzitutto con il fatto che le tavole di cubatura regionali, plausibili a livello di intera particella, che contiene anche un 40% di Faggio e Latifoglie diverse, è sottostimabile per le conifere e che tanto più tra queste due (Abete e Larice) per l'Abete rosso che è presente per il 33% della composizione. In secondo luogo, anche per queste tavole di cubatura i diametri grossi sono sottostimati. Gli Abeti rossi sono cresciuti in struttura compatta ed elevata verso l'alto, nonché privi delle ramosità che si verificano ai margini delle radure a prateria. Pertanto, lo sconto riguarda oltre alla corteccia, solo una proporzione limitata di altre perdite di lavorazione.

La massa ricavabile viene valutata in linea approssimativa come segue:

| <b>ASSORTIMENTI RITRAIBILI</b> | <b>mc</b>  |
|--------------------------------|------------|
| Misure normali                 | 366        |
| Botoli                         | 20         |
| Travature e sottomisure        | 100        |
| Imballaggio                    | 15         |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>501</b> |

Ai sensi della classificazione doganale, gli assortimenti ritraibili possono essere assimilati a:

- **TARIC 4403 0000;**

### Analisi prezzo di macchiatico

Si riporta l'analisi approssimativa del prezzo di macchiatico del legname ritraibile dal lotto boschivo in esame:

| <b>ANALISI PREZZO DI MACCHIATICO</b>   | <b>Legname da opera</b> |
|--|-------------------------|
| <b>ATTIVO:</b> prezzo mercantile franco strada   | € 125,00                |
| <b>PASSIVO:</b> spese di lavorazione trasporto, oneri assicurativi, utile d'impresa, IVA ed oneri vari | € 33,00                 |
| <b>PREZZO DI MACCHIATICO</b>   | <b>€ 92,00</b>          |

### Valutazione della biomassa da cippato

La differenza fra la massa cormometrica e quella commerciale costituisce la base per la valutazione della biomassa da cippato.

A questa si aggiungono gli schianti e le piante secche e bostricate.

Per la valutazione complessiva è bene adottare due procedimenti differenziati e una equiparazione specifica per il passaggio da metri cubi a quintali.



Per la biomassa proveniente da piante verdi bisogna dedurre i 501 mc di massa commerciale dai 569,95 mc di massa lorda: vale a dire 68,95 mc per corteccia e perdite varie.

Bisogna però aggiungere circa il 10% di ramaglie dell'intero contingente delle piante verdi martellate, cioè 56,9 mc.

Per le piante verdi, la biomassa da cippato è valutata in 125,95 mc, arrotondato a 126 mc.

Per la biomassa proveniente da piante secche, si può considerare l'insieme delle piante segnate su menzionate, vale a dire 180,15 mc cormometrici teorici. La cubatura eseguita con le tariffe regionali (G 27-28) non aderisce però del tutto alla realtà, perché sono avvenute stroncature di varia proporzione, che si stimano del 22%.

Si ritiene pertanto di dedurre 39,63 mc il quantitativo iniziale: restano perciò 140,52 mc, arrotondati a 140 mc.

Per quanto riguarda il passaggio di unità di misura, si valutano 7,5 q.li/mc per le piante verdi e 6,00 q.li/mc per le piante secche.

Si ha pertanto per le piante verdi un quantitativo di biomassa complessivo pari a 944,59 q.li, arrotondati a 945 q.li.

Per le piante secche il quantitativo di biomassa complessivo è pari a 843,10 q.li, arrotondati a 845 q.li.

Il quantitativo complessivo di biomassa da cippato proveniente dalle piante verdi e secche è pari a **1.790 q.li.**

Il prodotto risultante presumibile è di un cippato di buona qualità. A scelta della Ditta, essa potrebbe anche ritrarne una parte per imballaggio. Tenuto conto anche delle eccellenti condizioni di prelievo a fianco della strada, i costi di lavorazione sono limitati e quindi il prezzo di macchiatico si innalza.

In definitiva, si stima un prezzo di macchiatico della biomassa da cippato in **3,00 €/q.le**, e si propone di non renderlo soggetto a rialzo.

### SI IMPEGNA A

1. Assicurare che il segno del martello sia posto al piede della pianta in modo ben visibile, al fine di poterlo riconoscere in occasione di successivi controlli.
3. Osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulla scheda n. 3 del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018, a cui la presente tipologia di intervento fa riferimento e di verificare la presenza di habitat e/o specie che prevedono misure di conservazione.
4. Qualora l'esbosco richieda piccoli movimenti di terra o l'installazione di gru a cavo, trasmettere la necessaria richiesta di autorizzazione.

Dichiara:

- che i dati relativi all'area oggetto di taglio ed al tipo di taglio da effettuare sopra riportati sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed interessi di terzi;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modulo.

La particella non rientra nei siti di Natura 2000, in ogni caso:

Per l'istanza Progetto di taglio presentata, **NON** è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2, punto 10, della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017.

Data 31/03/2026



IL TECNICO COMPILATORE  
(Timbro e firma)

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità se la sottoscrizione non è con firma digitale)



**Si allega:**

- Estratto del Piano di riassetto forestale con corografia della particella 26
- Planimetria con indicazione dei confini della tagliata
- Mappa cromatica con localizzazione dei diametri più grossi
- Documentazione fotografica (12 foto)



**Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n.596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018, è il Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura email: [selvicoltura@regione.veneto.it](mailto:selvicoltura@regione.veneto.it) PEC: [direzioneforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:direzioneforeste@pec.regione.veneto.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it); PEC: [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it).


La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'applicazione dell'art. 6 delle P.M.P.F.; la base giuridica del trattamento (artt. 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la seguente: trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, inoltre, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), di controllo e vigilanza, nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.



Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è il tempo stabilito dalle regole interne proprie dell'Amministrazione Regionale e da leggi e regolamenti in materia per la conservazione degli atti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. In caso di mancato conferimento non sarà possibile concludere l'istruttoria della pratica.





Legenda

- Particelle forestali - PRF Limana
- Area di intervento

La scala cromatica rappresenta progressivamente la presenza e consistenza dei volumi degli alberi (sp. Abete rosso) nella particella.



Documentazione fotografica

*Figura 1 Fotografia del popolamento tipo oggetto di intervento (luglio 2025)*



*Figura 2 Le piante vive e secche al taglio sono state marcate con bollinatura rossa, come visibile in Fig.2 (luglio 2025)*





*Figura 3 In data 28 gennaio 2026 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il personale dell'U.O. Foreste e Selvicoltura per una verifica preliminare. Alcune piante precedentemente marcate con una croce e bollino rosso, sono state marcate con una "R" di colore giallo perché verranno rilasciate, e quindi non più soggette al taglio. Inoltre, sono state aggiunte delle piante che saranno oggetto di taglio, con bollinatura di colore giallo.*



*Figura 4*





Figura 5



Figura 6





*Figura 7 Dettaglio di esempio delle piante che sono state precedentemente marcate con la croce di colore rosso (luglio 2025) ma che invece rimangono in piedi, facendo riferimento alla marcatura "R" di colore giallo. In data 3 marzo 2026 le piante depennate ed aggiunte al piedilista sono state cavallettate e segnate con un bollino bianco.*



*Figura 8*





*Figura 9 Piante marcate con colore giallo oggetto di taglio. Una parte piante delle piante segnate in giallo si trovano adiacenti alla strada*



*Figura 10 Uscita del 26 marzo 2026 per la martellata delle piante*





Figura 11



Figura 12

